

INQUINAMENTO

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 06-10-2011) 22-12-2011, n. 47869

Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

I Sigg. G. e A., quali legali rappresentanti della società "AL.GA.Costruzioni", e il Sig. Az., quale dipendente della stessa, sono stati condannati per avere proceduto senza autorizzazioni alla raccolta e al trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, consistenti in materiale da demolizione, e dato luogo ad una discarica abusiva. Alla condanna sono seguiti la determinazione della pena, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, in cinque mesi di arresto e Euro 2.000,00 di ammenda ciascuno (pena condizionalmente sospesa), nonchè l'ordine di confisca dell'autocarro in sequestro.


La Corte di Appello di Palermo ha confermato la decisione, rilevando che non sussiste alcun dubbio che la ditta AL.GA. abbia utilizzato come luogo ove scaricare i rifiuti provenienti dalla demolizione di un immobile sito in (OMISSIS) un'area di proprietà comunale che era stata concessa in uso alla ditta stessa in vista della realizzazione di un insediamento produttivo. L'effettuazione di trasporti senza autorizzazione dei rifiuti così prodotti e il loro abbandono in cumuli indistinti sul terreno integrano, a parere della Corte territoriale, entrambi i reati contestati.

Con separati ricorsi proposti personalmente dai ricorrenti e aventi contenuto sostanzialmente identico, si lamenta:

1. Errata applicazione dell'art. 546 c.p.p. e vizio di motivazione per avere i giudici di merito ritenuto provata l'assenza di autorizzazione all'attività di raccolta in assenza di qualsiasi elemento che dimostri l'inesistenza dell'autorizzazione e dell'iscrizione della ditta AL.GA. all'Albo, con conseguente inversione dell'onere probatorio in capo agli imputati;
2. Errata applicazione dell'art. 546 c.p.p. e vizio di motivazione per avere i giudici di merito omissivo di considerare una prova decisiva costituita dalla circostanza (v.testimonianza M.llo F.) che l'area non era recintata e che chiunque poteva abbandonarvi cose e rifiuti, nonchè dalla circostanza che l'unico scarico accertato come riferibile agli imputati è quello effettuato dal Sig. Az. il 10 ottobre 2006, così difettando la prova della attribuibilità dei rifiuti presenti in loco proprio agli imputati.

Motivi della decisione

Entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati.



Quanto al primo motivo si osserva che la contestazione mossa agli imputati si fonda sulla circostanza, emersa anche in sede di acquisizioni testimoniali, che il trasportatore e i titolari della ditta non esibiscono alcun documento attestante l'esistenza dei provvedimenti autorizzativi e del rispetto delle formalità previste dalla legge in presenza di attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali. Esiste, dunque, a carico degli imputati un principio di prova rilevante che non è stato oggetto di contestazione e prova contraria, con la conseguenza che la decisione di condanna non presenta i vizi prospettati e non merita di essere annullata.

Quanto al secondo motivo di ricorso, la sentenza di primo grado, che ha ricostruito i fatti storici oggetto di valutazione da parte dei giudici di appello, alla pagina 4 della motivazione illustra puntualmente le ragioni che riconducono alla ditta AL.GA. e alle sue attività di raccolta e trasporto del materiale provento di demolizione l'intera quantità di rifiuti rinvenuti sull'area che il Comune aveva concesso in uso alla ditta; tale accertamento viene posto alla base dell'applicazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 25, comma 3, in quanto la realizzazione di una discarica può avvenire anche mediante un abbandono "ripetuto anche se non abituale" di materiali da demolizione (Terza Sezione Penale, sentenza n.8424 del 2004, rv 227951) allorchè ciò comporti un accumulo di rifiuti "non raccolti per ricevere nei tempi previsti una o più destinazioni conformi alla legge" e dia causa al "degrado" dell'area (Terza Sezione Penale, sentenza n.41351 del 2008, rv 241553). A fronte di questa provata riconducibilità dei cumuli di rifiuti alla gestione operata dalla ditta AL.GA., la mera ipotesi, del tutto teorica e non supportata da alcun elemento concreto, che anche altre persone abbiano potuto approfittare dello stato di degrado dell'area per abbandonarvi ulteriori rifiuti non presenta la minima incidenza sulla responsabilità degli imputati e costituisce elemento manifestamente irrilevante.

Considerata la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, questo deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino ciascuno la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese del presente giudizio nonchè al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.